



Comune di
Pozzuolo del Friuli

INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it
e-mail: protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
C.F.: 80010530303 P.IVA 00581220308
Servizio Tesoreria ccp 15192339
tel.: 0432 / 669016 fax: 0432 / 669343

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI E
DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2006
Esecutivo dal 28.09.2006
Aggiornato con deliberazione C.C. n. 52 del 30.09.2009 – i.e. –
In vigore dal 30.09.2009

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Pozzuolo del Friuli, ai sensi della Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite in materia di diritto allo studio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie definite annualmente dal Consiglio Comunale, assicura:

- a) la fornitura gratuita dei libri di testo alla generalità degli alunni iscritti alla scuola primaria;
- b) la concessione di sussidi economici finalizzati all'acquisto di testi scolastici (compresi i testi complementari richiesti dall'Istituto frequentato) a favore di alunni frequentanti le scuole dell'obbligo di grado successivo alla scuola primaria, in relazione ad accertate esigenze di natura economica.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi i criteri di valutazione delle situazioni economiche dei richiedenti secondo il parametro I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente), di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.

ART. 2 DESTINATARI

1. Sono ammessi alla fruizione degli interventi di cui al presente regolamento gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ai sensi del D.lgs. n. 297/94 e dell'art. 1 della L.n.9/99, residenti nel Comune di Pozzuolo del Friuli.

ART. 3 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO

1. La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è gratuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 lettera a) della Legge Regionale n. 10/1988.

2. Nel caso di alunni esonerati dallo studio della religione o dall'uso dei testi adottati per la classe, la somma corrispondente al costo del testo sarà utilizzata per l'acquisto di pubblicazioni diverse, agli stessi destinate, concordate con l'insegnante di classe.

3. Le forniture dei libri di testo vengono effettuate direttamente nelle scuole, da parte delle librerie incaricate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

4. Le scuole provvedono alla consegna dei libri di testo ai singoli alunni.

ART. 4 MODALITÀ DI RICHIESTA DEI SUSSIDI ECONOMICI INDIVIDUALI

1. La domanda per accedere ai sussidi è presentata, su apposito modulo, entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore.

2. La domanda viene resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e indica in particolare:

- a) la classe e l'istituto frequentato dal minore;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) la dichiarazione di non aver percepito o non aver fatto richiesta di contributi economici ad altri Enti per la medesima finalità;
- d) ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria.

3. Alla domanda è allegata la certificazione relativa all'IS.E.E. e **le fatture e/o documenti fiscalmente rilevanti corredati di idonea autocertificazione attestanti l'avvenuto acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico in corso.**

ART. 5

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI INDIVIDUALI

1. Una volta redatta la graduatoria delle domande presentate sulla base del parametro I.S.E.E. si procede all'assegnazione dei sussidi agli aventi diritto secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Ciascun minore può beneficiare di un unico beneficio economico per l'acquisto dei libri di testo.

3. I sussidi economici vengono concessi agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo di grado successivo alla scuola primaria, il cui nucleo familiare presenti un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) rientrante nei parametri definiti annualmente dalla Giunta comunale.

4. Nell'ipotesi in cui i fondi non siano sufficienti per tutti gli aventi diritto, i contributi vengono prioritariamente assegnati ai richiedenti con un parametro I.S.E.E. inferiore.

ART. 6

OBBLIGHI, VERIFICHE E SANZIONI

1. Gli uffici comunali preposti svolgeranno i necessari accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati.

2. Qualora si accertino dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, viene sospesa l'erogazione del sussidio ovvero, se già erogato, il beneficiario è tenuto alla sua restituzione.

3. Nei casi di cui al comma 3 il Comune segnala il fatto all'Autorità giudiziaria affinché accerti l'eventuale sussistenza dei reati di cui agli articoli 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Penale.